



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

Piazza Libertà, 1 C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299

Partita IVA 00226990299 E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 27.8.2012)

(e modifica art. 12 approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.10.2014)

SOMMARIO:

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA – DEFINIZIONE DI: FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

Art. 6 – BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Art. 7 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Art. 8 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 10 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Art. 11 – ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Art. 12 – FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 13 – ESENZIONI

Art. 14 – VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

Art. 15 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 16 – DICHIARAZIONE

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 19 – PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 22 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

CAPO III – SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Art. 23 – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 24 – SANZIONI

Art. 25 – RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI

Art. 26 – RAVVEDIMENTO

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 27 – NORME ABROGATE

Art. 28 – VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Papozze dell'Imposta Municipale Propria istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal D.Lgs. n. 23/2011.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
DEFINIZIONE DI: FABBRICATO – AREA FABBRICABILE – TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano considerando parte integrante del medesimo l'area che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data del suo utilizzo. Sono ricompresi anche le abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono: il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.
4. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. In questo caso soggetto passivo è il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale anche se non risulta essere proprietario.

Art. 4 SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Papozze, salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 comma 4 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 riportati come sotto:

CATEGORIE CATASTALI	RIVALUTAZIONE (L. 662/96 art. 3)	MOLTIPLICATORE I.M.U.
A (tranne categoria A10)	5%	160
A10	5%	80
B	5%	140
C1	5%	55
C3 – C4 – C5	5%	140
C2 – C6 – C7	5%	160
D (tranne categoria D5)	5%	60 (65 dal 01.01.2013)
D5	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.
3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati:
 - di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2001;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 6

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3 della legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra € 6.000 e € 15.500;
 - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra € 15.500 e € 25.500;
 - del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra € 25.500 e € 32.000.
3. Il pensionato che continua a lavorare il proprio fondo anche con persone della famiglia con lui conviventi conserva la qualifica di coltivatore diretto se mantiene l'iscrizione negli appositi elenchi previsti dalla legge n. 9/1963 ed il relativo obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 7

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Tutte le aree fabbricabili identificate dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi che catastalmente non sono state classificate pertinenze costituiscono oggetto di autonoma imposizione.
2. Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi sul mercato dalla

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In caso di demolizione del fabbricato o interventi di recupero dell'immobile esistente sull'area, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento minimi delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria. I valori determinati dalla suddetta deliberazione di Giunta Comunale non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 8

AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, la funzione giuridica opera unicamente nei confronti di questi e non degli altri comproprietari.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini e delle facoltà stabiliti per legge. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 10

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 11

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica l'aliquota ridotta stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini delle facoltà stabiliti per legge, Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal punto 2) del presente articolo è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Art. 12

FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
2. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'art. 10 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:
 - L'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - L'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.

Art. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, Consorzi fra detti Enti, Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Non è dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), i) del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 14 VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione da corrispondere entro la data prevista per il versamento dell'acconto secondo le disposizioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.
Per l'anno 2012 per le abitazioni principali e relative pertinenze, il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale è inferiore a € 5,00.
3. I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti per conto degli altri purché seguiti da distinta indicante la quota a carico di ogni contitolare.
4. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato, a condizione che il medesimo comunichi all'ufficio le generalità del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo e l'importo esatto del debito.

Art. 15 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato reso definitivamente accertato il diritto, presentando apposita istanza al Comune, il quale dovrà provvedere entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti

esigibili.

3. Non vengono eseguiti i rimborsi per importi inferiori a € 5,00.
4. Su richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito purché riferite allo stesso tributo. Il contribuente stesso deve darne comunicazione entro 60 gg. dal ricevimento della notificazione del provvedimento di rimborso.

Art. 16

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'Imposta Municipale Propria, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 18

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini della comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
 3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
 4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
 5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
 6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 19

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 17 e 18 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 20

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

ART. 21
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 20.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi al tasso legale in vigore nella misura fissata dal Comune con maturazione giorno per giorno, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 22

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. la definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 21.

CAPO III – SANZIONI E RAVVEDIMENTO

ART. 23
DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. E' fissato il termine di decadenza del 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, con le modalità previste dal regolamento, del motivato avviso di:
 - a) accertamento in rettifica: scaturente dai controlli effettuati sulle dichiarazioni

incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini;

- b) accertamento d'ufficio: per omessa presentazione della dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta;

con la relativa liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamento con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 24 SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La medesima sanzione si applica in caso di inadempienza da parte del contribuente su specifica richiesta di documentazione dell'ufficio comunale.
4. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284 del c.c. in vigore, fissato dal Comune con maturazione giorno per giorno.

Art. 25 RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per ogni importo

non versato.

La sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se l'acconto, il saldo o il versamento unico viene eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del versamento.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi all'I.M.P. comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in € 16,53. Se l'importo supera 16,53 €, si procede all'accertamento, all'iscrizione al ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

Art. 26

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione ordinaria è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni, come di seguito specificato:
 - fino a 15 giorni la sanzione minima viene ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento. La sanzione nei primi 14 giorni è pari allo 0,2% giornaliero;
 - ad **1/10** del minimo (3%), se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;
 - ad **1/8** del minimo (3,75%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della comunicazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la comunicazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - ad **1/10** del minimo (10%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori il cui al tasso legale in vigore deliberato dal Comune con maturazione giorno per giorno.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 27

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2012; unitamente alla deliberazione e inviato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le normative di legge e le norme dettate dal regolamento generale delle Entrate.